



TRIBUNALE DI LIVORNO
SEZIONE UNICA CIVILE
UFFICIO ESECUZIONI
(Proc. Esec. n. 283/2015)

Il Giudice Dott. Luciano Arcudi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2.2.2017,

RILEVATO CHE:

- si pone la questione se l'esecuzione possa essere iniziata, e/o possa utilmente proseguire, in presenza di un sequestro preventivo penale trascritto prima del pignoramento ma dopo l'iscrizione dell'ipoteca da parte del creditore precedente;
- a norma dell'art. 2808 c.c., l'ipoteca "... attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione", norma dalla quale si evince come l'ordinamento attribuisca al creditore ipotecario tanto il diritto di avviare azione esecutiva sui beni ipotecati quanto, attraverso i necessari atti di impulso, far sì che il processo così instaurato giunga alla sua naturale conclusione con la vendita dei beni medesimi e l'ottenimento del ricavato (ovvero, in caso di presenza di più creditori, la distribuzione di esso, con preferenza sugli altri creditori);
- il d.lgs. n. 159/2011 contempla, tra le misure di prevenzione patrimoniale, il sequestro preventivo dei beni, che trova applicazione nei confronti di soggetti indiziati di determinati reati: trattasi dunque di una misura tipica, per la quale l'art. 55 prevede espressamente che "A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive" e che "le esecuzioni sono riassunte entro un anno dalla revoca definitiva del sequestro o della confisca" e, "in caso di caso di confisca definitiva, si estinguono";



- non v'è dubbio che tale norma costituisce impedimento alla prosecuzione del processo esecutivo e, dunque, deroga alla citata norma dell'art. 2808 c.c.: il processo stesso entrerebbe in una sorta di quiescenza destinata a risolversi una volta che fosse disposta la confisca dei beni sequestrati ovvero quest'ultima, o il sequestro stesso, siano revocati;
- l'art. 12 sexies del d.l. n. 306/1992, nel prevedere "ipotesi particolari di confisca" in relazione a determinati reati, e di sequestro preventivo delle cose delle quale è prevista la confisca stessa, estende a tali misure le disposizioni, testualmente indicate come "in materia di destinazione ed amministrazione dei beni sequestrati e confiscati", dello stesso suddetto D.Lgs. n. 159/2011;
- la legge 24.12.2012 n. 228, art. 1 comma 194° (che ha modificato la norma che prevede l'estensione di cui sopra), ha poi previsto che *"A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sui beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive"*;
- la disposizione da ultimo richiamata, il cui ambito applicativo dovrebbe ritenersi effettivamente estraneo alle confische previste nei particolari casi di cui sopra, sembra far ritenere che il legislatore abbia ritenuto, anche al di fuori di tali casi, la prevalenza della confisca con finalità preventive sull'ipoteca, lasciando tuttavia il dubbio se la procedura esecutiva eventualmente promossa possa o meno proseguire in presenza di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca;
- ciò che si può certamente escludere è la declaratoria di improcedibilità della procedura esecutiva: l'improcedibilità, in presenza di un sequestro preventivo, è contemplata dalla legge unicamente con riferimento alle ipotesi peculiari cui s'è fatto in precedenza cenno e, peraltro, anche in tali casi la procedura esecutiva non sarebbe definitivamente chiusa ma entrerebbe in uno stato di sostanziale quiescenza (assimilabile in quale modo alla sospensione) durante il quale, a seguito della revoca definitiva del sequestro o della confisca, potrebbe essere riassunta;
- al di fuori di tali ipotesi, la sospensione in attesa dell'esito del giudizio penale postulerebbe una espressa previsione normativa, non potendosi accordare la stessa in presenza di disposizioni normative che, nel regolare un medesimo



caso (i rapporti tra confisca penale e processo esecutivo), dettano regole differenti, sancendo testualmente l'improcedibilità o improseguibilità dell'esecuzione solo in presenza di un sequestro preventivo adottato nell'ambito delle normative speciali delle quali s'è detto;

- la giuridica impossibilità di sospendere il processo esecutivo nel caso di sequestro preventivo estraneo alle suddette normative, fino a quando non intervenga l'eventuale confisca definitiva, non esclude tuttavia l'opportunità di un coordinamento con le Autorità competenti in materia di misure di prevenzione e la Procura della Repubblica, al fine di monitorare lo stato del procedimento penale avuto riguardo, in particolare, agli sviluppi del sequestro preventivo adottato in tale sede;
- inoltre, si presenta altresì opportuno che l'esistenza del sequestro di cui trattasi sia adeguatamente evidenziato negli atti della procedura di vendita (a partire dall'avviso) con indicazione dello stato del relativo procedimento penale,

IL CASO P.Q.M. .it

NON SOSPENDE la procedura esecutiva, difettando i presupposti di legge per l'adozione di tale provvedimento.

DISPONE che il professionista delegato:

- prima di dare ulteriore corso agli adempimenti in funzione della vendita, acquisisca informazioni in merito allo stato del procedimento penale avuto riguardo, in particolare, agli sviluppi del sequestro preventivo adottato in tale sede, monitorando periodicamente la situazione e riferendo al G.E. ove ritenga la sussistenza di elementi ostativi alla prosecuzione dell'esecuzione;
- dia atto dell'esistenza del sequestro di cui trattasi negli atti della procedura di vendita, con indicazione dello stato del relativo procedimento penale.

Si comunichi.

Livorno, 9 febbraio 2017.

Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi

